

HLL. 3

COMUNE DI MODICA

Prot. N°
00046341

Data
27/08/2010

CAT 1 CLAS 7 FASC 1
LIBERI PROFESSIONISTI -
INCARICHI DI CONSULENZA

AL COEUVB DI

MODICA

Il sottoscritto dott. Filippo Morallo Notaio
in Spica con studio in via G. Matteotti n. 25,
in adempimento dell'incarico assunto con esente Co.
come prima coniato con esente in data 23
febbraio 2010, presenta il progetto definitivo
di manutenzione delle società aventi ad oggetto
attività strumentale nei confronti delle
nel Comune di Modica.

Modica, 27 Agosto 2010.

Dott. Filippo Morello

NOTAIO

ISPICA - Via Matteotti n° 25 ☎ 0932/952200

Fax 0932/952353 Email "notato.morello@gmail.com"

3

Progetto definitivo
di ristrutturazione delle
società aventi ad oggetto
attività strumentali e
servizi pubblici locali
nel Comune di Modica

Dott. Filippo Morello

NOTAIO

Via G. Matteotti n. 25

97014 - ISPICA

Tel 0932952200 Fax 0932952353

notaio.morello@gmail.com

AL COMUNE DI

MODICA

In adempimento all'incarico assunto con il Comune di Modica giusta contratto sottoscritto in data 23 Febbraio 2010 avente ad oggetto prestazioni di servizi notarili relativi alle operazioni societarie derivanti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 299 del 30 dicembre 2009, si espone quanto segue.


Nel suddetto contratto risultano le seguenti premesse:

- L'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente integrato e modificato dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 2009, n. 166, nel disciplinare il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, prevede in via ordinaria che esso avvenga esclusivamente:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

Tale norma di legge, in virtù delle recentissime modifiche introdotte dalla accennata Legge n. 166/2009 (articolo 15, comma 3) consente l'affidamento a società interamente pubbliche, partecipate dall'ente locale, ma in presenza di situazioni eccezionali, previa



2
adeguata pubblicità della scelta in base ad analisi di mercato e previa relazione sugli esiti di detta verifica all'Autorità Antitrust che dovrà esprimere un parere preventivo entro sessanta giorni (articolo 15, comma 4); quanto alle società esistenti il comma 8 prevede per gli affidamenti non conformi alle superiori soluzioni un regime transitorio a conclusione del quale gli affidamenti "in house" cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte del Comune, alla data del 31 dicembre 2010;

La forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

L'ipotesi alternativa di mantenimento in vita di "Modica Multiservizi S.p.A.", previa sua trasformazione in S.r.l., presenta consistenti contro indicazioni sotto il profilo della situazione patrimoniale e che pertanto appare necessario avviare un percorso straordinario di liquidazione della società stessa;

Con la predetta deliberazione n. 299/2009 la Giunta Municipale ha disposto di procedere all'affidamento in economia di servizio di consulenza notarile per la redazione dei seguenti atti:

1) modifica dello Statuto di "Modica Rete Servizi S.r.l." con ampliamento dell'oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

2) liquidazione di "Modica Multiservizi S.p.A." e previsione di quanto altro fosse ritenuto necessario nel regime transitorio;

e ha determinato di affidare a questo studio notarile servizio di consulenza notarile per la redazione dei seguenti atti:

a) modifica dello Statuto di "Modica Rete Servizi S.r.l." con ampliamento dell'oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

b) liquidazione di "Modica Multiservizi S.p.A." e previsione di quanto altro fosse ritenuto necessario nel regime transitorio.

1) FINALITA' DELLA RELAZIONE

E' necessario evidenziare il contenuto dell'incarico conferito al sottoscritto, e definire le modalità in cui verrà svolto tenuto conto che, sulla base delle richieste, occorre individuare le norme applicabili, la praticabilità delle soluzioni prospettate, e cioè esercizio dei servizi pubblici in regime di totale controllo delle società da parte del Comune, cosiddetta gestione "in house", oppure ingresso del socio privato, determinando la quota di partecipazione di esso, e, a seconda delle soluzioni ammissibili e preferibili, predisposizione dell'assetto societario più idoneo, anche al fine

3

di garantire al meglio l'equilibrio delle posizioni dei soci pubblico e privato, o le modalità del controllo dell'Ente Comune qualora esso fosse socio esclusivo gestendo una o più delle attività in house.

La Giunta Municipale, con il sopra indicato atto di indirizzo politico amministrativo ex articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000, ha ritenuto che:

a) la forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario;

b) l'ipotesi alternativa di mantenimento in vita di "Modica Multiservizi S.p.A.", previa sua trasformazione in S.r.l., presenta consistenti contro indicazioni sotto il profilo della situazione patrimoniale e che pertanto appare necessario avviare un percorso straordinario di liquidazione della società stessa.

2) SOCIETA' INTERESSATE

Le società a cui il Comune fa riferimento, e attualmente esistenti, sono:

- MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, Multiservizi.

Essa ha il seguente oggetto sociale:

La società, secondo i suoi fini istituzionali, ha per oggetto, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, attività inerenti e connessi a:

- servizi in favore di terzi, pubblici e privati, quali, a titolo meramente esemplificativo, pulizia, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, anche nelle forme del global service e/o del facility management, nonché tutto quanto attiene la realizzazione, la manutenzione e la gestione di immobili, locali, impianti e stabilimenti pubblici e/o privati;
- pulizia e protezione delle facciate esterne di monumenti e palazzi, ivi compresa rimozione di affissioni abusive e cancellazione scritte; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autospurgo, disostruzione, sanificazione, civile e industriale, di aree scoperte, locali, impianti, anche ospedalieri, immobili di ogni genere; pulizia e manutenzione di spiagge; realizzazione e manutenzione di aree a verde;
- costruzione e manutenzione pavimentazioni stradali e con materiali speciali; realizzazione e manutenzione reti idriche, fognature, impianti d'irrigazione; realizzazione e manutenzione segnaletica e illuminazione stradali, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; altri servizi di interesse pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività ausiliarie dei servizi scolastici e supporti logistici compreso il trasporto degli alunni;

h - ristorazione; realizzazione e gestione di parcheggi e autorimesse; servizi di rimozione; promozione, realizzazione e gestione di strutture, impianti, eventi e istituzioni culturali, turistiche, teatrali, ricreative o sportive; servizi cimiteriali, trasporti funebri, lampade votive, cremazioni e onoranze funebri; attività di gestione amministrativa, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva di tributi e importi di qualsiasi natura, anche in relazione ai servizi erogati; attività di promozione dello sviluppo, anche attraverso la promozione e/o la gestione di strumenti di programmazione negoziata; attività di marketing territoriale; di promozione, gestione e realizzazione di iniziative e/o progetti comunitari; di diffusione e formazione della cultura dello sviluppo e dell'impresa; gestione di servizi (amministrativi, commerciali e marketing, generali) e di processi di lavoro in outsourcing; sviluppo e gestione di progetti integrati di imprenditoria e inserimento lavorativo; di progetti di formazione professionale; di progetti integrati di comunicazione, anche istituzionale; attività di relazioni pubbliche; servizi di ufficio stampa; progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; produzione di strumenti editoriali, audiovisivi e multimediali; ideazione e gestione di servizi on e off line; desktop publishing e desktop presentation; organizzazione di eventi, fiere, seminari, convegni e work-shop per conto di soggetti pubblici e privati; servizi telematici e informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di ricerca, di studio di consulenza, di assistenza e servizi, per il conseguimento degli scopi sociali e nei limiti consentiti dalla legge, la società può compiere tutte le attività necessarie o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e in particolare:

- procedere all'acquisizione, alla concessione e allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, banche dati o altri diritti di proprietà intellettuale;

- assumere partecipazioni, sia di maggioranza che di minoranza, in altre società, costituite o costituende, o stipulare con altre società accordi di cooperazione o cointeressenza; stipulare accordi di collaborazione con università, istituti, enti di ricerca, consorzi ed enti non profit; partecipare, anche in associazione temporanea e/o raggruppamento con altre imprese, a gare pubbliche e trattative private; assumere appalti da committenti pubblici o privati; progettare e gestire iniziative comunitarie; gestire fondi comunitari; prendere o dare in locazione o affitto, acquistare, vendere, conferire in società, costituire in garanzia terreni, fabbricati o aziende; contrarre mutui, anche ipotecari; stipulare contratti passivi di leasing, mobiliare o immobiliare; compiere operazioni bancarie passive di qualsiasi genere; rilasciare o girare cambiali; costituire garanzie reali di qualsiasi genere; prestare fidejussioni; concedere sponsorizzazioni; avvalersi di tutte le agevolazioni previste da norme nazionali, regionali o comunitarie e chiedere contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, garanzie pubbliche e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

- MODICA RETE SERVIZI S.R.L. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01287240889,

attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, Rete Servizi.

Essa ha il seguente oggetto sociale:

Costituisce scopo della società la gestione dei servizi pubblici a rete, nell'ottica della razionalizzazione dei servizi medesimi e giusta la sopra citata deliberazione del consiglio comunale di Modica. A titolo meramente esplicativo e non esaustivo la società svolge:

la gestione del servizio idrico integrato; la gestione del servizio di distribuzione del gas; la gestione dell'illuminazione pubblica; la gestione dei rifiuti; la gestione dei servizi energetici.


In particolare la società gestisce i suindicati servizi attraverso:

- servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, ed in quelli di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche;
- gestione immobiliare degli impianti, delle reti di ogni altro bene strumentale destinato all'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- trasporto, trattamento e distribuzione del gas per usi civili ed industriali;
- gestione immobiliari delle reti e delle dotazioni e di ogni altro bene strumentale destinato all'attività di gestione del servizio di distribuzione del gas;
- attività di produzione, commercializzazione e distribuzione nel settore dei servizi pubblici a rete e, in particolare, progettazione e sviluppo servizi telematici attinenti applicazioni in campi di interesse od affini alle attività aziendali.

La società può svolgere attività di studio, di ricerca, progettazione e realizzazioni, direttamente o mediante convenzioni, che siano strumentali all'oggetto sociale. Per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente, la società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto, comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione direttamente o indirettamente di interessi, partecipazioni in altre società e imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

3) OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E NORMATIVA APPLICABILE

Cominciando l'analisi dello scopo che il Comune si prefigge, da quanto emerge sub lettera a) pare che il Comune vorrebbe verificare la praticabilità della gestione dei servizi attualmente costituenti oggetto sociale delle suddette società nella forma "in House", e cioè mediante affidamento diretto ad una società della quale il Comune sia socio unico, come sono attualmente gestite, ed infatti viene chiesta in primo luogo la conferma in ordine al fatto che "la forma della società a responsabilità limitata appare la più adeguata affinché il Comune possa esercitare il proprio controllo analogo, e che pertanto appare opportuno utilizzare, ai fini della gestione dei servizi pubblici che le saranno affidati, la esistente società "Modica Rete Servizi S.r.l.", previa modifica dello Statuto con ampliamento di oggetto sociale, introduzione del controllo analogo, ingresso



b
di socio privato e quanto altro fosse ritenuto necessario".

L'obiettivo sarebbe quello di strutturare il modello societario nel presupposto che esso sia idoneo allo svolgimento di servizi in house, e, solo in via subordinata, si accetta l'ipotesi che si possa prevedere l'ingresso di un socio privato e quant'altro fosse ritenuto necessario.

Tale obiettivo, alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di servizi pubblici, può essere raggiunto non per tutti i tipi di servizi che le suddette società si prefiggono secondo quanto risulta dal (troppo) variegato oggetto sociale sopra indicato.

Presentata una prima bozza di ipotesi di ristrutturazione delle società, ed una integrazione ad essa, a seguito dell'emanazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d'ora innanzi "Antitrust") di un parere secondo il quale il servizio di depurazione delle acque rientra nella tipologia di servizi strumentali, (la materia è nel suo complesso un "work in progress") e non di servizi pubblici locali, secondo la ricostruzione che verrà appresso fatta, viene consegnata la presente relazione definitiva, che deve intendersi in sostituzione di quelle precedentemente presentate.

4) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Riepilogando per sommi capi l'inquadramento delle fattispecie in oggetto all'interno delle attività economiche degli enti pubblici territoriali, queste ultime possono svolgersi in svariate forme, a seconda della natura delle attività.

In particolare si può delineare la seguente articolazione delle attività economiche degli enti pubblici territoriali:

4.1 Attività inerenti a servizi strumentali all'attività dell'ente pubblico.

Si tratta sostanzialmente di attività, di natura amministrativa, strumentali ai servizi che l'Ente deve rendere, e che non hanno rilevanza economica in quanto da dette attività non si trae alcun profitto. Ad esempio asili nido, o attività di manutenzione o di pulizia di immobili dell'Ente, o la gestione di pratiche amministrative ad es relative a particolari settori come condono edilizio, accertamento tributi, trasporto pubblico scolastico, servizio di depurazione delle acque.

Esse possono essere gestite o direttamente dagli enti pubblici locali tramite "Istituzione" o Azienda Speciale", ai sensi dell'articolo 113 bis e 114 TUEL (D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267), o, secondo la fattispecie che ci interessa, ai sensi dell'articolo l'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (cosiddetto Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale». Il suddetto articolo 13, che reca la rubrica «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza», dispone che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la

1

produzione di beni e servizi strumentali a favore di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Esse debbono avere inoltre oggetto sociale esclusivo.

Si riportano le conclusioni della Corte Costituzionale, sentenza 1 agosto 2008 n. 326:


Tale norma, e cioè l'articolo 13 decreto Bersani, "definisce il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza."

E, sempre riportando l'orientamento della più recente e ormai univoca Giurisprudenza Amministrativa, coerente con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale, si riportano due stralci della sentenza TAR Valle D'Aosta, Sez. I, 20 febbraio 2009 n. 8, la quale peraltro è in linea con altre pronunzie rese in casi analoghi (TAR Veneto sez. I, 31 marzo 2008 n. 788, TAR Lazio Roma, sez. II, 5 giugno 2007 n. 5192):

Dopo aver richiamato la suddetta sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla distinzione fra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici, che entrambe possono essere svolte tramite società di capitali ma a condizioni di svolgimento diverse, il TAR Valle D'Aosta prosegue:

"Vengono in tal modo a delinearsi due diverse categorie di società a partecipazione pubblica.

La prima è quella delle società "strumentali" degli enti territoriali - ad oggetto sociale esclusivo perché costituite o partecipate da tali enti specificamente per lo svolgimento di una attività agli enti medesimi funzionalmente - delle quali le Amministrazioni potranno avvalersi "direttamente", senza attivare alcuna procedura ad evidenza pubblica. La seconda è la categoria delle società a partecipazione pubblica-privata - non aventi tale oggetto esclusivo - nelle quali il rapporto con la sfera pubblica non comporta alcun privilegio, con la conseguenza che non vi potrà essere affidamento pubblico in assenza di procedura concorsuale. Le società del primo tipo - riconducibili a moduli organizzativi delle Amministrazioni territoriali - in quanto beneficiarie di affidamenti diretti godono di un mercato protetto; invece, nelle società del secondo tipo - riconducibili a moduli paritetici ove il ruolo degli enti territoriali non si differenzia da quello dell'azionista di una società per azioni - la partecipazione pubblica non comporta alcun privilegio e quindi alcuna alterazione della concorrenza."



3

In ordine poi alla distinzione fra quelli che sono i servizi strumentali, ricadenti nell'oggetto sociale delle società di cui all'articolo 13, e quelli non strumentali, sempre riportando stralci della sentenza TAR Valle D'Aosta "devono intendersi come "strumentali" tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; società costituite quindi per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività (TAR Lazio, Sez. II, 5 giugno 2007, n. 5192, confermata da Cons. St., Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 946; nello stesso senso, TAR Lazio, sez. III, 21 marzo 2008, n. 2514; 14 aprile 2008, n. 3109; 14 maggio 2008, n. 4064; nello stesso senso anche parere Autor. Vigil. 31 luglio 2008, n. 213)."

4.2 Attività inerenti a servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali.

Per tali attività l'articolo 3, commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 71 comma 1 lettera b) della legge 18 giugno 2009 n. 140, ha posto pesanti limiti alla partecipazione in società da parte di enti locali.

Prevede testualmente la suddetta normativa che gli enti locali "non possono costituire società aventi per oggetto produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.....Omissis" e che le partecipazioni attualmente detenute dagli Enti Locali debbono essere dimesse, salvo che ne sia valutato l'interesse generale che ne giustifica il mantenimento, con delibera motivata del Consiglio Comunale.

4.3 Attività inerenti a servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tali attività possono essere gestite, ai sensi del l'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nel testo oggi in vigore (tale risultante a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n. 166) nel seguente modo:

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

"a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

9

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (quaranta per cento).

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole."

4.4 Le attività previste negli statuti di Multiservizi e Rete Servizi sono del tipo sopra indicato ai punti 4.1 e 4.3, mentre non riguarda le suddette società alcuna delle attività di cui al superiore punto 4.2, attività che sono di natura diversa dalla gestione di servizi strumentali, o di servizi pubblici locali (ad es. partecipazione al capitale di una banca, o di un'industria, o di una società aeroportuale).


In conclusione, le fattispecie regolate dall'articolo 13 decreto Bersani, servizi strumentali, e dall'articolo 23 bis, servizi pubblici locali, sono regolate diversamente.

Per i primi è ammessa la gestione cosiddetta in house ai sensi del suddetto articolo 13 decreto Bersani, trattandosi di società sostanzialmente fuori mercato, in ordine alle quali è possibile non avere riguardo all'interesse privato, che in tal modo non si pone in contrasto con l'interesse pubblico: per esse, pur esercitando attività di natura imprenditoriale, "ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria l'interesse e la funzione pubblica dell'amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l'interesse privato imprenditoriale." (TAR Lazio 5 giugno 2007 n. 5192).

Per i secondi, la gestione in house è limitata e ristretta ad ipotesi del tutto eccezionali, le quali, ove si ritenesse possano ricorrere, devono essere poste al preliminare vaglio dell'Antitrust, il cui parere, ancorché non vincolante, difficilmente verrà disatteso dalle Amministrazioni locali (articolo 23 bis sopra citato).

5) ATTIVITA' DI MULTISERVIZI E RETE SERVIZI

Va subito detto che i servizi pubblici locali previsti dai suddetti statuti, non pare possano



10
essere gestiti in house, in quanto non si vede quali possano essere, a Modica, le "situazioni eccezionali che, a causa di particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato....." secondo il disposto dell'articolo 23 bis.

V'è da aggiungere, come notizia da cui si può trarre l'orientamento da indicare alle amministrazioni che, ad oggi, l'Antitrust ha dato parere non favorevole a tutte le richieste di gestione in house dei suddetti servizi ritenendo non sussistenti le sopra indicate circostanze che legittimano il ricorso a tale gestione, anche se nel merito di tali pareri la maggior parte di essi sono stati resi in quanto i servizi su cui si chiedeva di esprimere il parere sono stati ritenuti non servizi pubblici locali, ma servizi inerenti ad attività strumentali, come ad es nel parere emesso in data 25 giugno 2009 con riferimento al servizio di depurazione acque.

Pertanto le attività attinenti a servizi pubblici locali andranno gestite con le modalità di cui al suddetto articolo 23 bis lettera a) e b).

Nell'ambito di dette modalità, il Comune valuterà se sia opportuna la gestione in forma esternalizzata, cioè mediante affidamento a soggetti terzi, come previsto dalla lettera a) dell'art. 23 bis, o la gestione affidata a società mista partecipata dal Comune come previsto dalla lettera b) dello stesso articolo.

Qui ci si limiterà a:

- valutare se sia opportuno tenere in vita le società;
- predisporre lo statuto della (o delle) società che andranno a gestire detti servizi e, per la società che abbia ad oggetto servizi pubblici locali, occorrerà che, oltre alla partecipazione del Comune, di essa faccia parte un socio privato in misura non inferiore al 40%, scelto con gara ad evidenza pubblica (lettera b) articolo 23 bis.

5.1- MULTISERVIZI e RETE SERVIZI

La situazione economica di Multiservizi e Rete Servizi non consente di prevedere che l'acquisto di una quota di esse possa essere appetibile ad un soggetto privato che sia interessato ad acquisirle mediante gara ad evidenza pubblica, atteso che si troverebbe ad investire risorse in una società il cui patrimonio è appesantito da una importante situazione debitoria, come risulta dall'ultimo bilancio approvato e dalla situazione patrimoniale. Ciò pur nella diversità della situazione di difficoltà finanziaria in cui versano entrambe le società, essendo delle due Multiservizi quella che si trova con un carico di passività più pesante.

Multiservizi e Rete Servizi potrebbero teoricamente rimanere in vita, modificando l'oggetto sociale, limitandolo per una alle attività strumentali e per l'altra ai servizi pubblici locali, per le prime (strumentali) consentendo che il Comune possa continuare a svolgere dette attività interamente "in house".

Relativamente ai servizi pubblici locali, il suddetto articolo 23 bis, al comma 4 lettera e) prevede un regime transitorio degli affidamenti attualmente in essere e che non siano

conformi alle modifiche apportate all'articolo stesso, secondo il quale gli affidamenti in essere possono essere gestiti ma non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2010, alla quale data si intendono cessati anche in assenza di formale deliberazione dell'ente.

Richiamando la sopra evidenziata situazione debitoria di Multiservizi, appare conveniente per la stessa mantenere il regime in house fino al 31 dicembre 2010, sia per le attività strumentali, sia per quelle relative ai servizi pubblici locali. Epperò, sia per Multiservizi che per Rete Servizi, trattandosi di società il cui statuto e la cui regolamentazione non sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia di controllo analogo (e cioè un controllo che consenta al socio pubblico Comune di intromettersi pesantemente nella gestione e direzione della società, al di là del fatto che la controlli per esserne l'unico socio), e di società necessariamente destinate ad estinguersi proprio a causa del suddetto regime transitorio (almeno per la gestione dei servizi pubblici locali), appare opportuno mettere in liquidazione Multiservizi, o entrambe le società, attribuendo al liquidatore la facoltà di continuarne a gestire l'impresa fino al 31 dicembre 2010, in modo da manifestare anche all'esterno la volontà di estinguere le società.


Si potrebbero mettere in liquidazione entrambe le società, o far rimanere in vita una delle due società per la sola gestione delle attività strumentali.

Attività strumentali attualmente di Multiservizi e Rete Servizi.

Tenuto conto che le attività strumentali fino ad oggi esercitate dalla Multiservizi sono quelle di pulizia e manutenzione di immobili e trasporto scolastico, e servizi che per comodità d'ora in avanti verranno indicati come servizi vari, consistenti nella lettura contatori, manovre rete idrica, notifiche, attività di controllo nel settore del territorio e dell'ambiente, trasporto acqua potabile, piccoli lavori di facchinaggio, e le attività strumentali di Rete Servizi sono quelle di depurazione acque e pulizia del Palazzo di Giustizia, per questi soli servizi, si lascia alla valutazione del Consiglio Comunale ritenere se sia conveniente mantenere una società ad hoc.

I servizi strumentali non si ritiene possano essere svolti dalla stessa società che svolge i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ostandovi l'articolo 13 del decreto Bersani 4 luglio 2006 n. 223 più volte sopra richiamato, il quale testualmente prevede che dette società (e cioè quelle strumentali) debbano avere oggetto sociale esclusivo, e cioè limitato all'espletamento dei servizi strumentali, e non anche di quelli pubblici locali a rilevanza economica. Secondo la ricostruzione sopra riportata fatta dalla Corte Costituzionale, esistono due tipi di società a partecipazione pubblica, quelle strumentali aventi ad oggetto attività amministrativa dell'ente territoriale, e quelle aventi ad oggetto attività di impresa. Diversi essendo l'oggetto sociale e i moduli organizzativi delle società, le loro attività non possono cumularsi.

Tali attività non possono essere cumulativamente presenti in un'unica società, ostandovi il chiaro disposto dell'articolo 13 sopra riportato della legge Bersani secondo il quale le società strumentali devono avere oggetto sociale esclusivo, così come del pari le società aventi ad oggetto servizi pubblici locali devono pure avere oggetto sociale esclusivo. Le attività delle società strumentali non possono essere accomunate allo svolgimento dei

 11

12
servizi pubblici locali, la cui attività viene espressamente esclusa dal detto articolo 13 (".....con esclusione dei servizi pubblici locali....."), essendo incompatibile la natura strutturalmente diversa di tali società rispetto a quelle che operano nell'ambito dei servizi pubblici locali, rivolta al pubblico.

Ciò è recepito e chiarito nella recentissima giurisprudenza amministrativa:

si veda, oltre che TAR Valle d'Aosta sopra riportato (Sez. I, 20 febbraio 2009, n. 8), TAR Lombardia Sezione I dell'11 gennaio 2010 n. 8 di cui si riportano i passaggi che interessano il caso di specie:

"I motivi di ricorso ritengono in sostanza che l'espressione "con esclusione dei servizi pubblici locali" comporterebbe l'impossibilità di applicare il divieto di partecipazione di cui all'art. 13 nei casi in cui il concorrente sia un soggetto operante nel predetto settore dei servizi pubblici locali. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che "anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo. Sa, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società di cui al comma 1, ossia le società che svolgono (attività di produzione di beni e) servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali. Del resto, ove non si ritenga condivisibile tale soluzione interpretativa, occorrerebbe ammettere che il divieto introdotto dal comma 1 dell'art. 13 sarebbe inapplicabile in tutte le ipotesi di società miste che nel loro oggetto sociale abbiano incluso sia servizi strumentali che servizi pubblici locali. In tale prospettiva, la semplice presenza di tale ultima attività renderebbe operante l'eccezione al divieto (di cui all'inciso «con esclusione dei servizi pubblici locali»). Ma questa appare una lettura inaccettabile poiché priva la disposizione in esame di qualsiasi significato normativo" (T.A.R. Sardegna sez. I, 11 luglio 2008, n. 1371). La ricorrente è società operativa sia nel settore dei servizi pubblici locali, sia in quello dei servizi strumentali a favore dell'ente pubblico partecipante, e ricade pertanto nel divieto di partecipazione di cui all'art. 13 cit."

I servizi strumentali gestiti ad oggi da Rete Servizi sono quello di pulizia del Palazzo di Giustizia e depurazione acque, quest'ultimo avente natura di attività strumentale secondo il sopra citato parere dell'Antitrust, e quelli gestiti da Multiservizi sono, oltre al servizio di pulizia e manutenzione di immobili, i servizi vari come sopra elencati, e il trasporto scolastico.

Con riferimento a quest'ultimo e al suo inquadramento fra le attività strumentali anziché fra i servizi pubblici locali, è opportuno ricordare che la relazione già presentata al Comune muoveva dal presupposto che il servizio di trasporto del Comune di Modica fosse un servizio di trasporto pubblico in senso lato, mentre in effetti è limitato al servizio

13/

di scuolabus senza tariffa applicata all'utenza. Tale circostanza rende radicalmente diversa la qualifica di tale servizio.

Ed infatti, riportandosi a quanto statuito dal TAR Sicilia, Catania, (sez. II, n. 461 del 12 marzo 2007) "la giurisprudenza pacifica individua l'elemento distintivo tra concessioni di servizi pubblici ed appalti di pubblici servizi nell'eventuale incidenza dell'onere economico a carico dell'ente pubblico appaltante o concedente. Più in particolare: è elemento tipico dell'appalto di pubblici servizi l'obbligo per la stazione appaltante di corrispondere al gestore del servizio una utilità economica, quale corrispettivo per la fornitura del servizio all'ente stesso o alla comunità da esso rappresentata (per esempio, appalto del servizio di pulizia degli uffici comunali; appalto del servizio pubblico di scuolabus per gli alunni delle scuole elementari). Viceversa, nella concessione di servizio pubblico il concessionario ritrae il proprio guadagno direttamente dal pagamento di una tariffa posta a carico degli utenti del servizio stesso (per esempio, servizio di trasporto urbano affidato a soggetti terzi che gestiscono "a proprio rischio") (Cfr. Cons. Stato., sez. VI, n. 6368/2005; Corte Giustizia CE, 324/2000).


In sintesi, con l'appalto di servizio l'ente pubblico si procura una utilità diretta e ne paga il relativo costo; con la concessione, invece, esso trasla su soggetti terzi (piuttosto che fornirlo in prima persona) la gestione di un servizio, destinato a favore di una platea più o meno ampia di utenti, e consente al gestore di ricavarne un utile attraverso la percezione del corrispettivo pagato dai fruitori.

In senso analogo, relativamente alle convenzioni per l'utilizzo dei rifiuti urbani, la Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sentenza n. C-382/05 del 18.07.2007) ha dato rilievo al fatto che la remunerazione del servizio avvenisse da parte del Commissario delegato attraverso una tariffa fissa, e tale circostanza è stata decisiva nel qualificare tale servizio fra gli appalti pubblici di servizi, remunerati per l'impresa che li esegue da parte dell'amministrazione.

Sulla base di tale intervenuta nuova e più esatta indicazione pervenuta dal Comune in ordine al tipo di trasporto pubblico locale, consistente nel trasporto scolastico, può concludersi che esso può, anzi, deve essere qualificato come attività strumentale e come tale, secondo le indicazioni della prima relazione depositata, esso va esercitato dalla società dedicata all'espletamento dei servizi strumentali, unitamente all'attività di pulizia degli immobili strumentali, ai servizi vari sopra elencati ed all'attività di depurazione delle acque.

Relativamente ai suddetti servizi strumentali, non resta al Comune che una fra le seguenti alternative:

- svolgerli in proprio;
- svolgerli tramite società in house dedicata esclusivamente a ciò;
- svolgerli tramite società mista con un socio privato selezionato mediante gara pubblica, o in modo esternalizzato selezionando il soggetto affidatario mediante gara pubblica.



15

Limitandoci a prospettare la gestione con ingresso di un socio privato nelle attività dei servizi pubblici locali, per i quali è necessario l'ingresso del socio privato, (per i servizi strumentali è facoltativo ma ove il Comune ritenesse anche per questi opportuna la gestione non in house il discorso è identico), mentre, come sopra detto il mantenimento della società Multiservizi (che delle due è quella che gestisce l'unico servizio pubblico locale e cioè la gestione delle aree parcheggio) nelle attuali condizioni patrimoniali difficilmente può rendere appetibile sia l'assunzione di obbligazioni con nuovi creditori, sia la partecipazione ad essa da parte di un socio privato che investe risorse, di contro la gestione dei servizi pubblici locali ad opera di altra società di nuova costituzione, con ingresso del socio privato con una partecipazione non inferiore al 40%, con acquisizione dell'azienda o dei rami di azienda di Multiservizi, il pagamento dei cui debiti verrebbe garantito dal Comune, può essere occasione di una proficua utilizzazione del modulo società mista.

Nel caso in cui, come sopra si è prospettato, Multiservizi venisse messa in liquidazione, si allega sub. I Lettera "A" la bozza del verbale di scioglimento e nomina del liquidatore con i poteri allo stesso attribuiti.

5.2 - SOCIETA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO


Occorre strutturare lo statuto della società che gestirà la gestione delle aree a parcheggio (d'ora innanzi per brevità: "Società Multisosta") costituenti servizio pubblico locale, cioè destinate all'utente cittadino, e ciò in previsione dell'ingresso del socio privato di minoranza, definendo in maniera precisa l'oggetto sociale.

Per inciso si riportano gli orientamenti della Giurisprudenza amministrativa, in coerenza con la sopra riportata sentenza della Corte Costituzionale, in ordine al concetto di servizio pubblico locale:

Tale servizio è quello dal quale scaturisce non un rapporto bilaterale, cioè fra l'ente pubblico locale che ne affida la gestione e il soggetto affidatario, ma un rapporto che investe anche i cittadini utenti i quali possono pretendere la prestazione del servizio direttamente dall'impresa che lo gestisce, mentre non costituisce servizio pubblico locale il servizio espletato dall'ente pubblico che per ragioni di struttura interna organizzativa decida di svolgerlo non in proprio, ma tramite società strumentale: in questo caso quest'ultima svolge un servizio non al pubblico dei cittadini utenti, ma alla sola pubblica amministrazione della quale costituisce una proiezione (TAR Veneto Venezia sez. I 31 marzo 2008 n. 788 e TAR Lazio Roma sez. II 5 giugno 2007 n. 5192 sopra cit.).

Scelta questa strada, Multiservizi cederebbe a Società Multisosta il corrispondente ramo di azienda come meglio appresso precisato.

Occorre poi strutturare tale statuto in funzione del particolare tipo di soggetto giuridico che sarebbe Società Multisosta, e cioè quale soggetto destinato all'espletamento dei servizi pubblici locali del Comune di Modugno, e che non è per sua natura aperto alla partecipazione indiscriminata di altri soci, ma solo di quelli selezionati mediante



16
procedura ad evidenza pubblica.

Verranno pertanto previsti limiti e vincoli alle modalità di acquisizione del socio privato, limiti temporali di tale partecipazione, e per garantire l'equilibrio della governance fra socio pubblico di maggioranza e socio privato di minoranza, si prevederà un Consiglio di amministrazione di due membri (per espressa indicazione fatta dal Comune volendo prevedersi un peso paritario dei soci nella gestione), eletti o all'unanimità, o, in alternativa, con voto di lista in modo da garantire la rappresentanza a tutti i soci. Si prevederà, nell'appresso citato contratto che costituisce anche patto parasociale, che al socio pubblico di maggioranza sia riservata la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, e al socio privato la nomina dell'amministratore delegato con determinazione dei poteri di quest'ultimo.

Qualora cessasse un componente del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa, e questi fosse quello espressione della minoranza, per evitare che la nomina venga fatta esclusivamente dal socio di minoranza, il che potrebbe ingenerare dubbi sulla legittimità di una pattuizione del genere in quanto si avrebbe un consigliere non votato ma sostanzialmente designato, cesserà l'intero consiglio e dovrà provvedersi alla nomina di tutti i componenti, in tal modo mantenendo l'equilibrio previsto per la nomina con il voto di lista, e senza creare alcun pregiudizio né al socio pubblico, che può presentare lo stesso candidato cessato, né al socio privato che avrà la sua rappresentanza e il suo consigliere delegato.

Poiché l'organo amministrativo deve avere un costante collegamento con l'assemblea nel definire le strategie e nel pianificare l'attività, è altresì opportuno prevedere la possibilità di revoca con una maggioranza qualificata, che si quantifica nei 2/3 del capitale sociale, così da evitare che gli amministratori abbiano un'accentuata autonomia nella gestione.

Le clausole che consentono l'assetto societario sopra prospettato, sono difficilmente compatibili con la società per azioni, sia perché in quest'ultima la circolazione delle azioni è per natura la regola, essendo la spa una società aperta, e pertanto risulterebbe non conforme alla sua struttura l'impedimento a far partecipare altri soci, sia perché l'organo amministrativo, nella spa, almeno se si scelga il sistema di governance tradizionale, ha una totale autonomia rispetto all'assemblea che non può ingerirsi nella gestione (art. 2380 bis 1 comma cod. civ.) e non può essere revocato se non per giusta causa (art. 2383 cos. civ.).

Potrebbe ritenersi la possibilità di revoca anche senza giusta causa ove l'amministrazione spettasse a un Consiglio di Gestione (articolo 2409 novies cod. civ.) ma si tratta di un sistema adatto a società di grandi dimensioni, a capitale variegato, e non certo ad una struttura che è destinata ad essere composta da soli due soci.

A ciò si aggiunga che la società a responsabilità limitata ha, all'esterno, una maggiore trasparenza sotto il profilo dell'individuazione della compagine sociale, essendo i soci rilevabili da una visura al Registro delle Imprese, il che è coerente con le finalità di massima pubblicità e trasparenza, di gestione e di composizione, di una società

17
destinata a svolgere servizi di rilevanza pubblica.

Ristrettezza della composizione sociale, trasparenza e pubblicità della compagine sociale, possibilità di controllo penetrante sull'organo amministrativo, possibilità di porre limiti e divieti nella circolazione delle partecipazioni sociali, sono tutti elementi che fanno decisamente escludere di prendere in considerazione il modello della società per azioni quale idoneo a strutturare la società mista destinata all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Per questo la Società Multisosta sarà una società a responsabilità limitata.

6) SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

In conformità poi all'orientamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea ed in applicazione degli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del trattato CE (vedasi da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea - Sezione III - 15 ottobre 2009 Causa C-196/08, che peraltro ha deciso su di una fattispecie riguardante l'affidamento del servizio idrico integrato nella Provincia di Ragusa), ai fini dell'affidamento del servizio pubblico locale alla società mista il cui socio privato deve essere selezionato mediante gara, occorre che:

- al socio privato sia anche affidata l'attività operativa, le cui caratteristiche devono risultare dal bando di gara;
- l'oggetto sociale sia esclusivo e rimanga inalterato per l'intera durata della concessione;
- non si verifichino in corso di durata della concessione modifiche sostanziali del contratto, perchè in caso diverso si deve bandire una nuova gara.


Nel bando, si evidenzia per inciso, occorrerà inoltre conformarsi a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione del suddetto articolo 23 bis.

Si prevederà pertanto nello statuto che il socio privato deve essere scelto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, che la partecipazione alla società sia limitata nel tempo per il periodo previsto nel bando, con conseguente cessazione immediata alla scadenza del termine e liquidazione della quota applicando per analogia la norma in tema di recesso di socio (art. 2473 cod. civ.).

7) RIEPILOGO DEGLI ATTI E PASSAGGI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Riepilogando, in definitiva, i passaggi necessari alla gestione con socio privato di una società avente ad oggetto il servizio dei parcheggi, essi saranno i seguenti:

- 1) Indizione di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di minoranza per la gestione del servizio di gestione delle aree a parcheggio.



18
prevedendo la quota di partecipazione al capitale sociale.

- 2) Costituzione della società nella forma a responsabilità limitata per la gestione di detto servizio.

Con la sopra citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, è stato inoltre definitivamente chiarito un aspetto in ordine alla gara, che aveva prodotto un contrasto fra la Giurisprudenza Amministrativa Siciliana (TAR Catania e Consiglio di Giustizia Amministrativa) e quella del Consiglio di Stato, nel senso che la prima riteneva necessaria una doppia gara, avente ad oggetto prima l'acquisizione di un socio privato finanziatore, e dopo l'acquisizione di un socio tecnico operativo, mentre la seconda riteneva sufficiente una sola gara che prevedesse entrambi i requisiti. Tale ultimo orientamento, che era quello del Consiglio di Stato, è stato recepito dalla Corte Europea.

La gara dovrà prevedere sia la quota di impegno finanziario da parte del socio privato, sia i requisiti tecnico - operativi dello stesso. Potrà anche prevedersi che, in caso di soci che abbiano gli stessi requisiti, venga ammesso quello che è disposto a conferire la somma di denaro maggiore, precisandosi che, per non alterare l'equilibrio previsto nella partecipazione al capitale, la somma eccedente rispetto alla quota di partecipazione prevista per il socio privato venga versata a titolo di sovrapprezzo.

- 3) All'esito della gara, si procederà alla costituzione della società il cui capitale sociale verrà conferito da parte del Comune di Modica fino a concorrenza della quota di partecipazione prevista per il Comune, e da parte del socio privato fino a concorrenza della quota di partecipazione prevista per lo stesso, con eventuale versamento anche del sovrapprezzo come sopra chiarito.
- 4) Acquisto a favore di Società Multisosta del ramo di azienda inerente la gestione delle aree a parcheggio da potere di Multiservizi i cui debiti verranno garantiti dal Comune in modo da non appesantire la società e da non rendere difficile la partecipazione di un privato alla gara.

Sulla base di tale risultato da conseguire si è predisposto lo statuto di Società Multisosta, e il contratto in ordine alle garanzie che presterà il Comune e ai poteri dell'amministratore delegato.

In detta società non verrà previsto nessun meccanismo di controllo analogo, essendo tale controllo necessario solo per le società in house.

Nello stesso contratto, che costituisce anche patto parasociale, verranno determinati i poteri dell'amministratore delegato conformemente a quelli che i soci si obbligano a conferire con regolare delibera del CDA.

Tutti i suddetti passaggi vanno autorizzati dal Consiglio Comunale.

Si è sopra fatto riferimento, alla norma di cui all'articolo 3 commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che prevede che i Comuni debbano motivare adeguatamente il mantenimento di partecipazioni a società inerenti a servizi non strettamente necessari

15
per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sia i servizi pubblici locali, sia quelli strumentali, sono servizi strettamente necessari al perseguimento delle suddette finalità e pertanto tale norma non è applicabile alla fattispecie in oggetto.

Tuttavia, essendo in materia pur sempre di partecipazioni a società, sarà opportuno che il Consiglio Comunale motivi adeguatamente l'opportunità di perseguire le finalità istituzionali del Comune tramite la società, e che la delibera venga sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, per avere la conferma in ordine alla non applicabilità della suddetta legge 244/2007.

Infine è forse il caso di accennare al fatto che la normativa sopra riportata prevale su qualsiasi normativa regionale che possa disporre diversamente, anche delle regioni a statuto speciale, infatti, come deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza 1 agosto 2008 n. 326, che ha escluso la competenza delle Regioni in materia, anche delle Regioni a statuto speciale, trattasi sia di norme attinenti non all'attività amministrativa ma di diritto privato, sia di norme a tutela della concorrenza che sfuggono alla ripartizione della legislazione fra Stato e Regioni.

8) GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI STRUMENTALI

8.1 SORTE DEI SERVIZI STRUMENTALI ATTUALMENTE DI MULTISERVIZI


Per i servizi strumentali attualmente gestiti da Multiservizi (trasporto scolastico e pulizia e manutenzione immobili, servizi vari sopra elencati) e da Rete Servizi (depurazione acque e pulizia del Palazzo di Giustizia), come sopra detto, l'alternativa è fra la gestione diretta da parte del Comune, l'esternalizzazione a soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dal Comune, o la gestione con società avente oggetto sociale esclusivo, e in quest'ultimo caso o nella forma in house, o nella forma di società mista.

Per completezza di trattazione si verificherà qui l'ipotesi che il Comune decida di gestirli tramite una società interamente partecipata dallo stesso, cioè cosiddetta in house providing, atteso che appare poco probabile che per la gestione di essi il Comune voglia adottare la forma della società mista.

Infatti trattasi di attività strumentali proprio perché rese a favore non dell'utenza ma dello stesse ente che ne affida la gestione, e pertanto relativamente ad esse non vi è alcuna remunerazione che provenga dalle tariffe applicate all'utenza. Il loro costo è a carico dell'Ente, e su detti servizi non viene percepita alcuna tariffa da parte degli utenti.

Si ricorda, richiamando quanto già esposto al superiore punto 4.1 a cui si fa riferimento, che i servizi strumentali sono servizi gestiti o unilateralmente dal Comune, o in un rapporto bilaterale fra ente affidante e Società di gestione la quale li espleta a favore dell'ente affidante stesso, a differenza dei servizi pubblici locali che sono rivolti al pubblico e il cui espletamento tramite società realizza un rapporto trilaterale: Ente affidante, soggetto affidatario e utenza, dalla quale si ritraggono, in tutto o in parte, i proventi della gestione.

Qualora detti servizi fossero gestiti da soggetto terzo in forma esternalizzata, o da



15

società mista, il Comune, per rendere appetibile l'ingresso del socio privato, dovrebbe prevedere la remunerazione del servizio a favore della società, mentre nel caso di gestione in house potrebbe rendere il servizio al solo costo di gestione. Da ciò deriva che la gestione in società mista sarebbe sicuramente più onerosa per il Comune, e ciò non è coerente né con i principi di sana gestione e buon andamento della Pubblica Amministrazione cui deve improntare la propria attività l'ente, né con la situazione finanziaria del Comune che non consente alcun margine di manovra. La gestione tramite soggetto terzo o società mista sarebbe indispensabile, e praticabile, solo ove si trattasse di servizi che per la loro natura debbano essere resi da un soggetto che abbia particolari caratteristiche, particolari attrezzature e macchinari, personale altamente specializzato, particolari competenze e know-how, reperibili solo attraverso l'ingresso di un socio privato. Si lascia alla valutazione del Consiglio Comunale la verifica se le attività di trasporto scolastico, pulizia e manutenzione immobili, e depurazione acque, abbiano o meno necessità di professionalità e competenze qualificate a tal punto da giustificare l'ingresso di un socio privato, essendo valutazione oltre che di natura tecnica anche politica; in questa sede si stanno solo dando le indicazioni e le vie percorribili.

La società per la gestione delle attività strumentali potrebbe essere Multiservizi o Rete Servizi, nella forma di società a responsabilità limitata che si ritiene l'unica forma possibile di tale gestione per le motivazioni previste al superiore punto 5.2 e per le altre di seguito esposte.

Forse non è opportuno lasciare in vita Multiservizi che porta con se l'appesantimento di una situazione debitoria che potrebbe comportare difficoltà nella gestione della attività.

Si prevederà pertanto, come ipotesi, il mantenimento, per tali attività, di Rete Servizi, con la nuova denominazione Servizi per Modica s.r.l., in sigla SPM, la cui situazione debitoria, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, non è tale da impedire il risanamento in tempi compatibili con lo svolgimento dei servizi strumentali, e che diverrà una società "leggera", avente come unico scopo le attività strumentali, alla quale Multiservizi cederà i relativi rami consistenti in dette attività, e cioè trasporto scolastico, servizi vari sopra elencati e pulizia e manutenzione immobili.

8.1 IL CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo è un requisito essenziale per l'affidamento diretto, senza gara, di attività a società, sia per l'espletamento dei servizi pubblici locali (articolo 23 bis n. 3 sopra citato) sia per l'espletamento dei servizi strumentali, nel qual caso la previsione è quella dell'articolo 113 bis lettera c) del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) di cui al D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare la lettera c) del suddetto articolo ai sensi del quale *"Fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:.....omissis....."*

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con

"l'ente o gli enti pubblici che la controllano."

La nozione di controllo analogo nasce nel momento in cui è stato necessario decidere se le norme degli articoli 12, 43 e 49 del trattato della Comunità Europea in materia di concorrenza possano essere derogate qualora i servizi di interesse pubblico della Pubblica Amministrazione siano svolti tramite propri strumenti, amministrativi, tecnici o di qualsiasi altro tipo, senza ricorrere ad autorità esterne, in altre parole qualora la società che svolge detti servizi sia nient'altro che un'emanazione della stessa Pubblica Amministrazione la quale per ragioni le più svariate può decidere l'espletamento di detti servizi tramite lo strumento della società.


Si ripercorre rapidissimamente, non essendo questa la sede di un'approfondimento della materia peraltro del tutto superflua in ordine agli scopi della presente relazione, l'exkursus giurisprudenziale che ha condotto i vari Stati della Comunità Europea ad adeguare le proprie normative alla nozione di controllo analogo, la quale è entrata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la prima volta, con la sentenza 18 novembre 1999, cosiddetta sentenza "Teckal". Con detta sentenza la Corte ha affermato l'ammissibilità degli affidamenti diretti, senza gara, a società partecipate dall'Ente locale, a condizione che questo esercitasse sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Successivamente, la sentenza della stessa Corte in data 11 gennaio 2005 (conosciuta come sentenza Stadt Halle) ha precisato che perchè sussista il controllo analogo occorre che la società affidataria dei servizi sia interamente partecipata dall'ente o dagli enti locali, e che una sia pur minima partecipazione ad essa da parte di un soggetto diverso esclude che il requisito sia sussistente in quanto la presenza del capitale privato in una società, ancorchè minimo, la conduce a perseguire interessi privati e di natura non pubblica.

Con altra quasi coeva sentenza del 13 ottobre 2005, (conosciuta come sentenza Brixen) la Corte ha inoltre statuito che per la sussistenza del controllo analogo, occorre, oltre alla partecipazione dell'ente o degli enti locali all'intero capitale della società, che lo statuto della società partecipata preveda l'esclusione dell'obbligatoria apertura della società alla partecipazione da parte di privati.

Con riferimento a tale ultimo requisito, e cioè che la società non debba prevedere l'obbligatoria apertura del capitale a privati, lo stesso è stato ulteriormente dettagliato dalla giurisprudenza amministrativa Italiana, come rilevasi dalla sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 2932 dell'1 giugno 2007, secondo la quale la semplice previsione della mera possibilità (e non dell'obbligo) di apertura a soggetti privati del capitale della società partecipata consente che si ravvisi il requisito del controllo analogo.

Ancora più dettagliatamente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con la sentenza n. 719 del 4 settembre 2007 ha deciso che, perchè sussista il requisito del controllo analogo, non basta che l'ente (o gli enti) abbiano la proprietà



22

dell'intero capitale sociale, non essendo ciò sufficiente a potersi ravvisare un potere di controllo penetrante sulla società, tale da poterla considerare una promanazione dell'ente: perchè sussista controllo analogo occorre, oltre l'integrale partecipazione al capitale della società, che siano previsti:

- un penetrante controllo sul bilancio
- un controllo continuo sulla qualità dell'amministrazione;
- dei poteri ispettivi sull'esercizio dell'attività;
- la totale dipendenza dall'ente pubblico in ordine alle strategie e politiche aziendali.

Infine su questo è intervenuta anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, in coerenza con le decisioni precedenti sia della Corte Europea che della Giurisdizione Amministrativa Italiana, si è espresso con sentenza n. 1 del 3 marzo 2008 di cui si riportano i passaggi decisivi:

"La partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente (C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04; Cons. Stato, sez. VI, 1° giugno 2007, n.2932 e 3 aprile 2007, n.1514), servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In particolare : a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n.5072); b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n.1514); c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero (C. giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Modling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen); d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n.5).

In sostanza si ritiene che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della ricorrenza dei presupposti dell'in house, occorrendo anche un'influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio). Ne consegue che l'in house esclude la terzietà, poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte, e l'impresa è anche sotto l'influenza dominante dell'ente."

8.2 CONTROLLO ANALOGO E STATUTO

Si è ritenuto necessario questo excursus normativo e giurisprudenziale, al fine di dare una giustificazione alle restrizioni e limitazioni che devono essere contenute nello

23
statuto della società in house (che per come si è detto dovrebbe essere Rete Servizi, nella nuova denominazione sociale SPN), che devono essere tali da sottoporre la società e i suoi organi ad un controllo negoziante da parte dell'ente titolare dell'intero capitale sociale, esautorando di fatto gli amministratori da qualsiasi autonomia, e rendendo la società affidataria un soggetto compreso all'interno della struttura dell'ente pubblico.

Si sono già sopra evidenziate, in occasione dell'adattamento del modello societario misto all'espletamento dei servizi pubblici locali, le ragioni che inducono a ritenere necessario scegliere il modello società a responsabilità limitata in luogo del modello società per azioni, in quanto la società per azioni, per sua natura, è una società aperta alla partecipazione di diversi soggetti, e in cui l'autonomia nella gestione, a seguito della riforma del diritto societario, è stata resa preminente e non derogabile.


Si fa riferimento alle considerazioni svolte al superiore punto 5.2 in ordine alla strutturazione dello statuto e relative clausole di Società Multisosta con aggiunte le considerazioni che seguono.

In aggiunta alle conclusioni di cui al superiore punto 5.2, la scelta del modello società a responsabilità limitata appare ancor più necessaria nel caso di società in house, ove gli organi di essa devono agire sempre sotto il controllo e le direttive dell'ente proprietario del capitale, come sopra precisato, e ove si prevedono una serie di limitazioni alla circolazione del capitale che sono incompatibili con la struttura della società per azioni.

In modo ancora più rigido rispetto allo statuto di Società Multisosta, lo statuto di Servizi per Modica (già Rete Servizi) nel nuovo oggetto sociale di espletamento dei servizi strumentali prevederà:

- oggetto sociale esclusivo;
- divieto di svolgere attività al di fuori del Comune di Modica;
- divieto di svolgere attività per soggetti diversi dal Comune di Modica;
- divieto di cedere le quote a terzi;
- facoltà di revoca degli amministratori in qualsiasi momento e senza preavviso;
- obbligo degli amministratori di riferire con cadenza mensile all'assemblea su tutte le attività svolte;
- sottoposizione degli amministratori a sorveglianza e controllo da parte dell'assemblea, o da parte di organi a ciò preordinati dal socio proprietario Comune di Modica;
- necessità di delibera da parte dell'assemblea per la definizione delle strategie e politiche aziendali, per il compimento di atti che non siano la normale gestione ordinaria dei servizi, per l'assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, per tutto quanto inerisce ai rapporti di lavoro e alle mansioni e retribuzioni del personale.

Infine, poichè i servizi strumentali sono attualmente gestiti da Multiservizi e Rete Servizi,



23

2 di
i rami di azienda relativi alle attività strumentali ad oggi di proprietà di Multiservizi verranno acquistati da SPM, previa modifica dello statuto. E poiché il soggetto di riferimento di entrambe le società è lo stesso, e cioè il titolare del capitale sociale Comune di Modica, non si vedono ragioni per prestare garanzie analoghe a quelle del cui al patto soci Società Multisosta non essendovi un soggetto terzo da garantire.

Sarà invece opportuno che venga determinata l'entità del capitale sociale, anche in vista del suo impiego, in tutto o in parte, nell'acquisto dei rami di azienda da potere di Multiservizi.

Infine, così come previsto per Società Multisosta, si ribadisce che ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 i Comuni debbano motivare adeguatamente il mantenimento di partecipazioni a società inerenti a servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sia i servizi pubblici locali, sia quelli strumentali, sono servizi strettamente necessari al perseguimento delle suddette finalità e pertanto tale norma non è applicabile alla fattispecie in oggetto.

Tuttavia, essendo in materia pur sempre di partecipazioni a società, sarà opportuno che il Consiglio Comunale motivi adeguatamente l'opportunità di perseguire le finalità istituzionali del Comune tramite la società, e che la delibera venga sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, per avere la conferma in ordine alla non applicabilità della suddetta legge 244/2007.

Si allegano le seguenti bozze:

Lettera "A": Verbale di scioglimento di Multiservizi.

Lettera "B": Verbale di Modifica di Statuto di Rete Servizi per i servizi strumentali.

Lettera "C" Statuto della società Multisosta (Servizi pubblici locali)

Lettera "D" Patto soci Società Multisosta;


Lettera "E": Statuto della società in house "Servizi Per Modica SRL (ex Rete Servizi).

La presente supera e sostituisce le precedenti relazioni e relativi allegati già depositati, dovendo considerarsi l'unica relazione con relativi allegati da prendere in considerazione per la ristrutturazione delle società aventi ad oggetto servizi pubblici locali ed attività strumentali nel Comune di Modica redatta in adempimento dell'incarico in epigrafe indicato.

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.

Ispica, addì 24 Agosto 2010.

Dott. Filippo Morello Notaio



N. di Repertorio N. di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci

il giorno

alle ore

in Modica

Innanzi a me **Dr. Filippo Morello**, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

è presente:


Giurdanella Giovanni, nato a Modica il 15 giugno 1964.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette che per oggi, a quest'ora e in questo luogo è stata indetta l'assemblea della società per azioni "**Modica Multiservizi s.p.a.**", società per azioni con socio unico con sede in Modica, Piazza Principe di Napoli n. 17, capitale sociale Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale numero 01274180882 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Scioglimento anticipato della società;
- Nomina liquidatori;
- Varie ed eventuali.

Indi mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente **Giurdanella Giovanni** quale Amministratore Unico, il quale, constatato che:



- è presente il socio unico e cioè il Comune di Modica in persona del dirigente dr.....
- è presente l'organo amministrativo in persona del componente amministratore unico;
- è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci signori

dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente da atto che sono presenti in assemblea i signori

che intervengono per accettare la carica di liquidatori alla quale dovrebbero essere nominati nella presente assemblea.

L'assemblea accetta la partecipazione dei suddetti signori.

Cominciando la trattazione del merito dell'ordine del giorno, il Presidente espone che, a seguito dell'emanazione dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente integrato e modificato dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 2009, n. 166, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, avvenga esclusivamente:


22

"a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del



28

mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole."

La norma prevede poi che le società che non sono in regola con le suddette modalità di gestione, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Occorre pertanto provvedere a mettere la società nelle condizioni di potere operare successivamente alla suddetta scadenza, acquisendo un socio privato con gara ad evidenza pubblica, oppure pianificare sin d'ora l'estinzione della società stante che la stessa, nell'attuale composizione quale società in house interamente partecipata dal Comune di Modica, e secondo l'attuale configurazione di società per azioni non adeguata neanche alla gestione in house, non può continuare la propria attività successivamente al 31 dicembre 2010.

Nel caso in cui il socio unico Comune di Modica non abbia intenzione di mantenere in vita la società è opportuno deliberarne sin d'ora lo scioglimento, autorizzando il liquidatore a gestire l'azienda fino al 31 dicembre 2010, in modo da esternare la volontà della società di adeguarsi alla suddetta normativa, continuando ad agire solo ai fini della liquidazione e senza che si possano prevedere ulteriori sviluppi dell'attività.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta.

L'assemblea, udita l'ampia esposizione del presidente, considerata

l'evidente utilità di quanto proposto, all'unanimità per alzata di mano

delibera quanto segue:


- la società per azioni "Modica Multiservizi s.p.a." con socio unico, con sede in Modica, viene sciolta con effetto immediato;
- la suddetta società viene messa in liquidazione;
- vengono nominati liquidatori i signori:

congiuntamente fra loro ai quali viene conferita la rappresentanza della società, con ampio mandato di procedere alla definizione della fase di liquidazione.

Ai liquidatori vengono conferiti tutti i più ampi e necessari poteri per la liquidazione della società, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà, pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, di provvedere, fra l'altro, all'incasso di quanto dovuto alla società a qualsiasi titolo, rilasciandone relative quietanze, alienare ogni e qualsiasi attività sociale, pagare le passività ovvero estinguere le stesse mediante transazioni, redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto, con espressa facoltà, in caso di mancata opposizione da parte dei soci, di attuarlo.

I liquidatori vengono altresì autorizzati a continuare l'esercizio dell'impresa, ad affittare o ad alienare l'azienda o singoli rami di essa, pattuendo i canoni e le condizioni che riterrà opportuni.

I liquidatori sono altresì espressamente autorizzati ad avvalersi dei poteri di cui agli articoli 2282 e 2283 del codice civile e cioè di



rimborsare il capitale ai soci mediante ripartizione di denaro o mediante assegnazioni in natura dell'attivo patrimoniale netto della società, ivi compreso denaro, automezzi, crediti, merci, beni di qualsiasi genere e comunque ogni e qualsiasi attività sociale, avvalendosi delle agevolazioni previste dalla Legge e previa ovviamente l'estinzione delle passività sociali.

I liquidatori potranno ancora precisare il valore dei beni sociali assegnati e quindi le quote di capitale rimborsate, fare ogni dichiarazione che si rendesse necessaria od opportuna ed in genere compiere tutti quegli atti ed operazioni necessari ed utili per la completa attuazione ed esecuzione del suo mandato nel rispetto delle norme di Legge.

Per l'alienazione dell'azienda, o di singoli rami di essa, o di beni che pur singolarmente considerati costituiscano una considerevole parte del patrimonio sociale, I liquidatori dovranno essere autorizzato dall'assemblea.

I liquidatori sono autorizzati, una volta effettuato il riparto o l'assegnazione in natura, a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese competente.

I Liquidatori, presenti in assemblea, chiedono infine l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre norme di legge. Delegano ad espletare l'adempimento me notaio.

Negli atti della società verrà indicato che la stessa trovasi in stato di

31


liquidazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società che se le assume.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto su

pagine e parte di questa di due fogli e dello stesso ho dato lettura, in presenza dell'intera assemblea, alcomparsente che lo approva.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Notary Public mentioned in the text. The signature is written in a cursive, flowing style.

N. di Repertorio N. di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci

il giorno

alle ore

in Modica

Innanzi a me **Dr. Filippo Morello**, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

è presente:

Il suddetto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette che per oggi, a quest'ora e in questo luogo è stata indetta l'assemblea della società a responsabilità limitata "**Modica Rete Servizi s.r.l.**" con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01287240889, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, socio unico con sede in Modica, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale per adeguarlo allo svolgimento dei servizi strumentali nella forma in House;
- Modifica della denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Indi mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente

quale Amministratore Unico, il quale, constatato che:

- è presente il socio unico e cioè il Comune di Modica in persona del dirigente dr.....
- è presente l'organo amministrativo in persona del comparente amministratore unico;



33
- è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci signori

dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone che, a seguito dell'emanazione dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, successivamente integrato e modificato dall'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, con la legge 20 novembre 2009, n. 166, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, avvenga esclusivamente:

"a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al

3h


mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole."

La norma prevede poi che le società che non sono in regola con le suddette modalità di gestione, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Il presidente espone altresì che fino ad oggi la società ha svolto solo servizi strumentali al Comune di Modica, e cioè attività di natura sostanzialmente amministrativa, trattandosi di attività per servizi che il Comune necessariamente deve rendere ai cittadini, consistenti nel servizio depurazione acque e nel servizio di pulizia del Palazzo di Giustizia, per l'espletamento dei quali, qualora si volesse continuare a gestirli nella forma in house, occorre oggetto sociale esclusivo e modifica dello statuto per consentire il controllo analogo e l'assunzione della società sotto il controllo del Comune, riducendo al minimo l'indipendenza dell'organo amministrativo; ma, com'è ovvio, la scelta di utilizzare la società per l'espletamento dei servizi strumentali appartiene al Comune essendo anche scelta di natura politica.

Considerato l'ampio oggetto sociale della società, che prevede sia servizi strumentali sia servizi pubblici locali, anche se questi ultimi di fatto fino ad oggi non esercitati, occorre, qualora si deliberasse di



27 5
svolgere i servizi strumentali, mettere la società nelle condizioni di potere operare successivamente alla suddetta scadenza, prevedendo la forma di società cosiddetta in house avente come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi strumentali.

Nel caso in cui il socio unico Comune di Modica non abbia intenzione di mantenere in vita la società, o modificarne l'oggetto sociale e lo statuto per espletare i servizi strumentali in house in via esclusiva, è opportuno deliberarne sin d'ora lo scioglimento, autorizzando il liquidatore a gestire l'azienda fino al 31 dicembre 2010, in modo da esternare la volontà della società di adeguarsi alla suddetta normativa, continuando ad agire solo ai fini della liquidazione e senza che si possano prevedere ulteriori sviluppi dell'attività.

Il Presidente, sulla base delle decisioni assunte con delibera del Consiglio Comunale di Modica in data

che in copia autentica si allega al presente verbale alla lettera "A", propone di modificare l'oggetto sociale, al fine di adeguarlo alla gestione in house dei servizi strumentali, inserendo le clausole che consentono il controllo analogo, e di modificare la denominazione sociale in "Servizi per Modica S.R.L.", in sigla "SPM S.R.L."

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta.

L'assemblea, udita l'ampia esposizione del presidente, considerata l'evidente utilità di quanto proposto, all'unanimità per alzata di mano

delibera quanto segue:


la società per azioni "Rete Servizi s.r.l." con socio unico, con sede in Modica, adotta un nuovo testo dello statuto sociale, che prevede come oggetto sociale l'attività esclusiva dello svolgimento dei servizi strumentali, l'adeguamento dello statuto stesso allo svolgimento dell'attività nella forma in house, e il cambio della denominazione sociale in "Servizi per Modica S.R.L.", in sigla "SPM S.R.L.", il tutto per come risulta dal testo di detto statuto che al presente atto viene allegato alla lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

36
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società che se le assume.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale da me in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto su

 pagine e parte di questa di due fogli e dello stesso ho dato lettura, in presenza dell'intera assemblea, al componente che lo approva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, located in the bottom right corner of the page.

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"MULTISOSTA S.R.L."

Art.2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Modica.

Art.3 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ


Art.4 - Oggetto:

La Società ha per oggetto:

La gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli.

La società, al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al compimento dell'oggetto sociale.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società.



38

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI.

Art.5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro

Art.6 - Quote

Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è diviso in quote di partecipazione.

Le quote conferiscono ai loro titolari i diritti sociali in misura proporzionale alle partecipazioni di cui ciascuno è titolare.

Possono essere titolari di quote di partecipazione alla società:

- il Comune di Modica, cui è riservata una quota di partecipazione non inferiore al.....del capitale sociale;
- un socio privato, impresa individuale o società, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (quaranta per cento).

Il socio privato, impresa individuale o società, rimarrà titolare della partecipazione sociale solo per il tempo necessario all'espletamento del servizio previsto nel bando di gara, come meglio precisato al successivo articolo 13.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci la quale può anche delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, l'aumento del capitale sociale avverrà per consentire l'ingresso del socio privato, che verrà scelto con procedura ad evidenza pubblica, offrendo allo stesso quote di nuova emissione, in misura pari alla partecipazione riservata al socio privato.

Art.8 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti presso il domicilio comunicato alla società. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non sono cedibili se non per consentire l'ingresso nella società di un socio privato, selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica, e che potrà partecipare alla società, in alternativa al conferimento in sede di aumento del capitale sociale, acquistando parte della partecipazione detenuta dal Comune di Modica nella misura e con le modalità previste nel bando di gara della procedura di selezione del socio privato.

Art.10 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.


In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

I finanziamenti dei soci, che possono anche non essere proporzionali alle quote possedute, sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

Art.11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel Registro delle Imprese.



110

Art.12 - Vincoli sulle quote

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione per i diritti si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente .

Art. 13 - Recesso del socio – Cessazione del socio privato

Il diritto di recesso è consentito nei casi, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 codice civile.

Al termine dello svolgimento del servizio per il periodo previsto nel bando di gara di selezione del socio privato, il socio privato cessa di far parte della società per il semplice decorso di detto termine.

Al socio privato che cessa di far parte della società spetta il rimborso della propria partecipazione sociale, determinata ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

Art. 14 - Esclusione del socio

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente per legge al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15- Competenza dell'assemblea e decisioni dei soci

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le materie previste dall'articolo 2479 codice civile.

Ogni socio, regolarmente risultante dal Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.


Art.16 – Decisione dei soci

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato dai soci alla società, o in mancanza di comunicazione al domicilio o alla sede risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o, in mancanza, presso il domicilio o la sede risultante dal Registro delle Imprese fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di



h²
posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17 - Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio, avente diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art. 18 - Diritto di voto

h 3
Ogni socio ha diritto, in Assemblea, un voto che è proporzionale alla quota di partecipazione di cui è titolare.

Art.19 -Deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il consenso di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, ad eccezione delle decisioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 codice civile, per le quali sarà necessario il voto favorevole di soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

E' necessario il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare in ordine alla revoca degli amministratori.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.20 -Sistemi di votazioni - Verbalizzazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.


Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della



7/11
riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.21 - Impugnazioni delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta nei modi e termini previsti dalla legge.

Art.22 - Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi. Le deliberazioni possono essere validamente prese per alzata di mano. La votazione per le nomine alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

45

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.23 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382c.c.
- c) durano in carica per tre esercizi fatta salva la cessazione per revoca o dimissioni;
- d) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione con delibera presa con la maggioranza di cui alla successiva lettera h);
- e) sono rieleggibili;
- f) non possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
- h) possono essere revocati anche senza giusta causa, con delibera dell'assemblea presa con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Gli amministratori vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.


La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà alternativamente:

- o all'unanimità;
- o sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi di quanto infra previsto, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Preliminarmente il Presidente valuta se l'assemblea ha raggiunto l'unanimità nell'indicazione dei due amministratori da nominare, e mette ai voti i nominativi proposti.

Qualora non si raggiunga l'unanimità si procede sulla base di liste come segue.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.



h b
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista nella quale indicherà un nominativo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea .

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sarà tratto un amministratore.

b) l'altro amministratore sarà tratto dall'altra lista.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La durata in carica dell'organo amministrativo è fissata in tre esercizi.

Nel caso in cui venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo anche un solo componente il Consiglio di Amministrazione, tutto il Consiglio di amministrazione si intenderà per ciò stesso decaduto, rimanendo in carica solo per l'espletamento degli atti urgenti e indifferibili. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio, anche da parte di uno solo dei soci, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Art.24 - Consiglio di amministrazione – Metodo collegiale

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

PRESIDENZA - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.


12

RIUNIONI - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DELIBERAZIONI - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi del successivo punto, devono risultare da verbali che,



48
trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

DELEGA DI POTERI - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Art. 25 -Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società, essendo ad esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, ove nominato, sull'andamento generale della gestione nei tempi definiti nell'ambito della delega.

Art.26 – Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Il presidente e l'amministratore delegato non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art.27 – Diritti dei soci non amministratori

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art.28 – Responsabilità degli amministratori

71
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, verso i soci e verso i terzi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art.29 – Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno relativi ad amministratori con particolari cariche / deleghe.

TITOLO VI

CONTROLLO SOCIALE

Art.30 – Controllo legale dei conti


Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 16, possono nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 31 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 32.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 31

Art.31 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.



50
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 32 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 33 –Chiusura esercizio sociale

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle rispettive competenze provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al Bilancio. Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge.

51

Art.34 - Riparto utili

Dagli utili netti risultanti in bilancio, dopo detratte le tasse, perdite di inventario e gli oneri d'esercizio in genere, sarà prelevata una quota stabilita dalla legge per il fondo di riserve ordinario, finché questa abbia raggiunto l'entità prevista dalle disposizioni vigenti. Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea e per quegli altri scopi che l'assemblea riterrà più opportuni e necessari.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.


TITOLO VIII

SCIoglimento E VARIE

Art. 35 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:



52
il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

53

CONTRATTO

Tra

Comune di Modica

da una parte -

e

che nel prosieguo del presente contratto verrà anche chiamata, per brevità,
"socio privato"

- dall'altra parte -

(in seguito, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

a) è corrente la società **MULTISOSTA S.R.L.** con sede in Modica, con capitale sociale di Euro (quale risultante dall'atto costitutivo che segue la procedura di gara per la selezione del socio privato) iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale

che nel prosieguo della presente trattazione verrà anche chiamata, per brevità, "MULTISOSTA";

b) la società è stata costituita in data odierna fra il Comune di Modica e il socio privato che si è aggiudicato la gara per partecipare al capitale sociale di MULTISOSTA con una quota corrispondente al..... del capitale sociale;

c) il bando di gara per acquisire il socio privato a partecipare al capitale sociale di MULTISOSTA è finalizzato all'espletamento del seguente

5h
servizio pubblico locale:

Gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli.

d) Per ottenere la gestione del suddetto servizio, così come previsto nel bando di gara, sarà acquistato il ramo di azienda ad essi relativi da potere della società MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, società che fino ad oggi hanno espletato detti servizi;

e) La cessione del ramo di azienda inerente al suddetto servizio comporta come conseguenza che la società cessionaria MULTISOSTA risponde delle passività ad essi inerenti, ai sensi dell'articolo 2560 codice civile, non potendo eccepire ai creditori sociali alcuna limitazione di responsabilità, pur potendo rivalersi verso Multiservizi, di quanto fosse eventualmente tenute a pagare ai creditori;

TUTTO CIO PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue

1 Premesse ed allegati


1.1 Le premesse a), b), c), d), e) ed f), formano parte integrante ed essenziale del Contratto.

2 Definizioni

Nell'ambito dell'Contratto, salvo ove altrimenti indicato, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

Comune	Indica il Comune di Modica
Socio Privato	Indicare le generalità, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto persona

	fisica o giuridica vincitore della gara ad evidenza pubblica.
Multisosta	Indica la società Multisosta S.R.L. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale quale sarà costituita all'esito della procedura di gara finalizzata all'ingresso del socio privato
Multiservizi	Indica la società MODICA MULTISERVIZI s.p.a. con sede in Modica, con capitale sociale di Euro 500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa con codice fiscale 01274180882, attualmente partecipata interamente dal Comune di Modica, in liquidazione.
Ramo Multisosta	Indica il ramo di azienda attualmente di proprietà di Multiservizi avente ad oggetto il servizio di gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli, la cui composizione patrimoniale e giuridica, comprensiva delle attività e dei beni, dei contratti e dei diritti, delle passività e degli obblighi connessi è descritta qui di seguito e nell'allegato [•]: (A) Attività e Beni



16

	<p>(a) Tutti i macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione ed altri tipi di beni mobili (diversi da automezzi e scorte di magazzino, che vengono trattati separatamente ai paragrafi (b) e (c) qui di seguito) descritti in modo generale (con l'indicazione del rispettivo valore contabile), nell'elenco dei cespiti alla data del [•] allegato al presente contratto e gli altri tipi di macchinari, attrezzature, impianti, arredamenti, attrezzi, parti di ricambio, attrezzature e forniture per manutenzione e di beni mobili che siano di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi alla data del presente Contratto o acquisiti da Multiservizi e utilizzati in relazione a o ai fini della gestione della multisosta nel Comune di Modica, ma con l'esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del bando di gara e la data di cessione del ramo di azienda.</p> <p>(b) Tutte le automobili e altri automezzi descritti nell'Allegato [•] qui accluso, ma con esclusione di qualsivoglia bene alienato da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del bando di gara e la data di cessione del ramo di azienda;</p>
--	--

52

(c) Tutte le scorte di magazzino e altri materiali di proprietà o altrimenti detenuti da Multiservizi relativi al ramo di azienda alla data di cessione di esso e utilizzati in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda nella misura in cui tali materiali siano in normale quantità e in normali condizioni di utilizzo e di vendita.

(d) Contante, depositi moneta ed altri equivalenti di cassa.

(e) I crediti e gli effetti attivi relativi o risultanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.


I Beni Immateriali.

(A) Tutto l'avviamento e tutte le voci di avviamento relative al ramo di azienda così come più ampiamente descritti nell'allegato [●].

(B) Contratti e Diritti

(a) Tutti i contratti così come più ampiamente descritti nell'Allegato [●].

(b) Tutti i rapporti di lavoro formalizzati con i dipendenti assegnati al ramo di azienda elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto più qualsivoglia altro dipendente assunto da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione del ramo di azienda tra la data del bando di gara e la data odierna.



58

(c) Tutti gli altri contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, in atto alla data del presente Contratto stipulati da Multiservizi in relazione a o ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda con inclusione, ma non limitatamente a, dei contratti e accordi elencati nell'Allegato [●] accluso al presente Contratto.

(d) Tutti i contratti, accordi, impegni o altri patti vincolanti, sia orali che scritti, ivi compresi gli ordini di acquisto, stipulati da Multiservizi nello svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione dell'attività tra la data del bando di gara e la data di cessione del ramo di azienda.

(e) Ogni diritto (rivendicato o meno alla data di cessione del ramo di azienda) comunque insorgente in base a qualsiasi contratto, accordo, impegno o altra disposizione vincolante, sia orale che scritta, compresa nel ramo di azienda o altrimenti connessa a tale attività.

(C) Passività e Obblighi


(a) Tutte le passività e tutti gli obblighi relativi ai Dipendenti, ivi compreso (a titolo esemplificativo) qualsivoglia rateo e sconto passivo per trattamento di fine rapporto, 13^a e 14^a mensilità e ferie non

	<p>godale e per qualsivoglia onere di previdenza sociale.</p> <p>(b) I debiti commerciali e gli effetti passivi relativi a o derivanti dalla conduzione e gestione del ramo di azienda.</p> <p>(c) Tutte le passività e gli obblighi relativi ad indebitamenti per prestiti contratti da Multiservizi nei confronti di terzi in relazione a ed ai fini della conduzione e gestione del ramo di azienda fino alla data di cessione di esso.</p> <p>Le altre passività più ampiamente descritte nell'Allegato [•] accluso al presente.</p>
Cessione del ramo di azienda	Indica il contratto di cessione del sopra indicato ramo di azienda multisosta da Multiservizi a Multisosta.
Bando di gara	Indica il bando ad evidenza pubblica espletato per assegnare al socio privato una quota di partecipazione corrispondente al % del capitale sociale di MULTISOSTA.

3 Oggetto del Contratto

3.1 Oggetto del Contratto è la garanzia che il Comune è tenuto a prestare a favore del socio privato, relativamente alla vendita del ramo di azienda, di cui il Comune è socio unico, a favore di MULTISOSTA;

Le garanzie di cui alla superiore lettera a) vengono prestate al fine di adempiere a quanto previsto nel bando di gara che ha consentito al socio privato di



60
partecipare al capitale sociale di MULTISOSTA.

3.2 Le obbligazioni assunte con il presente contratto dal Comune costituiscono parte integrante della procedura di selezione del socio privato di MULTISOSTA, in quanto finalizzate all'ingresso di detto socio nella società alle condizioni previste nel bando di gara.

Le obbligazioni assunte dal Comune con il presente contratto non costituiscono alcun onere aggiuntivo a suo carico, in quanto vengono assunte in adempimento, (o a parziale adempimento, a seconda dell'entità dell'esborso che il Comune si troverebbe a sostenere) dell'obbligo che il Comune ha già in essere nei confronti di Multiservizi di ripianare le perdite, e pertanto quanto il Comune fosse costretto a pagare in dipendenza del presente contratto, essendo corrisposto nell'interesse e in luogo di Multiservizi, verrà decurtato da quanto dovuto dal Comune a Multiservizi, nei confronti della quale tutte le esposizioni assunte dal Comune con il presente contratto costituiscono atto di espromissione ai sensi dell'articolo 1272 codice civile finalizzato all'espletamento del bando di gara e alle garanzie dovute al socio privato che si è aggiudicato dalla gara.

3.3 Le Parti concordano che tutte le pattizioni e le operazioni convenute e descritte nel presente Contratto, nonché gli atti e le attività necessarie per darvi esecuzione, sono essenziali per l'attuazione del bando di gara e, pertanto, devono essere considerate, unitamente ad esso, come un atto unico ed inscindibile in modo tale che, in caso di mancato compimento e/o perfezionamento di anche uno solo di essi, la procedura di gara non potrà dirsi realizzabile o realizzata o definitivamente conclusa.

SEZIONE I

4 Determinazione Del Valore del ramo di azienda

Il valore del ramo di azienda è quello risultante dalla perizia giurata di stima che è stata redatta dal dott. _____ commercialista iscritto all'albo dei revisori dei conti, all'uopo designato dal Segretario Generale del Comune di Modica, perizia che al presente si allega sub lettera "A"..

SEZIONE II

5 Obbligazioni

5.1 Il Comune di Modica farà quanto in suo potere obbligandosi a far cedere da Multiservizi a MULTISOSTA, ai sensi dell'articolo 1381 codice civile, il ramo di azienda, al prezzo di Euro.....

L'atto di cessione del ramo di azienda con contestuale versamento del prezzo verrà stipulato entro giorni da oggi (data di sottoscrizione del contratto dopo espletata la gara, e contestuale al verbale di aumento del capitale e versamento dell'importo dal socio privato)

5.2 Le Parti faranno quanto in loro potere affinché:

5.2.1 MULTISOSTA sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di **due** membri di cui il Presidente espressione del Comune, e l'Amministratore Delegato espressione del socio privato;

5.2.2. MULTISOSTA conferirà all'amministratore delegato i poteri di:

VERIFICARE


- Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; si intendono per tali gli atti che comportano l'assunzione di obbligazioni fino all'importo di Euro
- Assumere e licenziare personale, gestire i rapporti con il personale anche nei confronti con i sindacati, determinare le retribuzioni dei dipendenti e il loro inquadramento.

SEZIONE III

6 Garanzie

6.1 Il Comune di Modica:

- 6.1.1 presta fideiussione a favore di MULTISOSTA e garantisce espressamente il pagamento di tutte le passività e i debiti che sono a carico del ramo di azienda di cui dovesse essere chiamata a rispondere MULTISOSTA



62

per effetto dell'articolo 2560 codice civile. La parte fideiussoria dichiara di derogare espressamente alle disposizioni di cui agli artt.1939 (validità della fideiussione), 1945 (eccezioni opponibili), 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore) codice civile, dispensando inoltre MULTISOSTA dall'osservanza del termine di cui all'art.1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo, fatto salvo il diritto di Multiservizi di opporsi e di contrastare le pretese dei creditori come previsto al successivo articolo 7.

Articolo 7 Garanzie e tutela del debitore

7 Pretese dei creditori

Prima del pagamento di qualsivoglia debito richiesto a Multiservizi di cui ~~Multiservizi~~ dovesse rispondere perchè afferente il ramo di azienda e in applicazione dell'articolo 2560 codice civile, MULTISOSTA dovrà interpellare Multiservizi, per consentire a quest'ultima di opporsi o contestare anche per via giudiziaria le pretese dei creditori, in tal caso MULTISOSTA sarà obbligata al pagamento solo in presenza di atti esecutivi che non siano stati sospesi, con conseguente diritto di rivalsa su Multiservizi.

8 Riservatezza


Compatibilmente con la natura pubblica del socio di maggioranza di MULTISOSTA e Multiservizi e della rilevanza pubblica delle loro attività, le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto in ordine a questo Contratto, ai termini e condizioni dello stesso e a quant'altro forma oggetto delle pattuizioni qui contenute, restando altresì inteso che le modalità di ogni eventuale successiva comunicazione esterna relativa alle stesse dovrà essere concordata tra le Parti. Ciascuna delle Parti, in particolare, si impegna ad assumere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare, secondo la migliore diligenza, la riservatezza e

63

segretezza di cui sopra.

9 Foro competente

Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Modica.

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right. The signature is highly cursive and difficult to decipher, but appears to consist of several loops and a long vertical stroke on the left side.

S T A T U T O**TITOLO I****COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ****Art.1 - Denominazione**

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

“ Servizi Per Modica S.R.L.”

Essa potrà agire anche con la sigla: “ SPM S.R.L.”

Art.2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Modica.


Art.3 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II**ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ****Art.4 - Oggetto:**

La Società ha per oggetto:

- il servizio di manutenzione e pulizia degli immobili al cui mantenimento e pulizia è tenuto il Comune di Modica a qualsiasi titolo, sia di immobili di proprietà del Comune, sia di immobili sui quali il Comune ha diritti reali o personali, sia di immobili di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune;
- l'attività di trasporto scolastico;
- l'attività di servizio depurazione acque;



- le attività di lettura contatori, manovre rete idrica, notifiche, attività di controllo nel settore del territorio e dell'ambiente, trasporto acqua potabile, piccoli lavori di facchinaggio.

Essa potrà operare solo nel Comune di Modica e solo a favore del socio Comune di Modica per i servizi che costituiscono oggetto sociale e che il Comune affiderà in gestione.

La società, al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al compimento dell'oggetto sociale.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI.

Art.5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro

Art.6 - Quote

Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è costituito dalla quota di partecipazione del socio unico Comune di Modica.

Non è ammessa la cessione della quota di partecipazione del Comune di Modica ad alcuno, nè in tutto nè in parte.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non sono cedibili ad alcun titolo.

La società è costituita per essere società con socio unico.

Art. 9 - Finanziamenti dei soci

Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle

bb
disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

I finanziamenti del socio sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEL SOCIO


Art.10- Competenza dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- le materie previste dall'articolo 2479 codice civile.
- l'approvazione dei piani strategici aziendali e delle politiche aziendali;
- l'approvazione di tutti gli atti che non siano di mera ordinaria gestione aziendale;
- l'approvazione di tutti gli atti inerenti a finanziamenti di qualsiasi genere, e inerenti alla gestione del personale, come in via esemplificativa le assunzioni, i licenziamenti, l'assegnazione delle mansioni e l'inquadramento, le retribuzioni, i rapporti con i sindacati;
- la sorveglianza e il controllo sull'operato dell'organo amministrativo;
- la decisione in ordine al conferimento di procure e di deleghe;
- la decisione in ordine a tutto quanto è, per legge o per disposizioni del presente statuto, di competenza dell'assemblea.

Art.11 -Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti



62
previsti dalla legge, per le decisioni di cui al superiore articolo 10 e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta dal socio e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio Comune di Modica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12 - Diritto di intervento

Il socio, al fine di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di intervento all'assemblea deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Art.13 -Deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico.

Art. 14 Verbalizzazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 -Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.


In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi.

TITOLO V**AMMINISTRAZIONE****Art. 16 - Organo amministrativo**

La Società è amministrata da un amministratore unico.

L'amministratore:

- a) può essere anche non socio;
- b) non può essere nominato, e, se nominato, decade dall'ufficio, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art, 2382c.c. o in qualsiasi altra condizione di incompatibilità prevista dalla legge o da regolamenti di



- attuazione;
- c) dura in carica per tre esercizi fatta salva la cessazione per revoca o dimissioni;
 - d) può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
 - e) è rieleggibile;
 - f) è tenuto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
 - g) può essere revocato anche senza giusta causa.

L'amministratore viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La durata in carica dell'organo amministrativo è fissata in tre esercizi.

Art. 17 -Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri di mera gestione ordinaria della società, e, previa delibera autorizzativa dell'assemblea, di tutti gli altri poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società.

L'organo amministrativo riferisce con cadenza almeno mensile al socio unico Comune di Modica, in persona dei funzionari competenti o a ciò delegati, in ordine alla gestione, e, per qualsiasi atto che non sia di mera gestione ordinaria convocherà l'assemblea per ottenerne l'autorizzazione.

Art. 18 – Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

Non possono essere conferite procure se non con autorizzazione dell'assemblea.

Art. 19 – Diritti dei soci non amministratori

Il socio ha diritto di avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, di effettuare ispezioni anche senza preavviso, e di sorvegliare l'operato dell'organo amministrativo.

70

Art. 20 – Compenso degli amministratori

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione dell'assemblea, valida fino a modifica nella misura che viene determinata dall'assemblea.

TITOLO VI

CONTROLLO SOCIALE

Art. 21 – Controllo legale dei conti

Quale organo di controllo l'assemblea può nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 22 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24


Art. 22 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; il Collegio Sindacale



71
deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 23 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 24 –Chiusura esercizio sociale

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore Unico e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle rispettive competenze provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al Bilancio. Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge.

Art. 25 - Riparto utili

Dagli utili netti risultanti in bilancio, dopo detratte le tasse, perdite di inventario e gli oneri d'esercizio in genere, sarà prelevata una quota stabilita dalla legge per il fondo di riserve ordinario, finché questa abbia raggiunto l'entità prevista dalle disposizioni vigenti. Il

72
residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea e per quegli altri scopi che l'assemblea riterrà più opportuni e necessari.

L'assemblea può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

TITOLO VIII

SCIoglimento E VARIE

Art. 26 – Scioglimento


Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;



23
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.
liquidazione.